

LEGGE 10 MARZO 1980, N. 56

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1980, N. 4, CONCERNENTE LO STUDIO DELLE SOLUZIONI TECNICHE DA ADOTTARE PER LA RIDUZIONE DELLE ACQUE ALTE NELLA LAGUNA VENETA

Articolo 1

Il decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, concernente lo studio delle soluzioni tecniche da adottare per la riduzione delle acque alte nella laguna veneta, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della soluzione tecnica da adottare per un'adeguata riduzione dell'acqua alta nei centri storici e per la progettazione esecutiva degli interventi, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a conferire, in base a specifiche convenzioni, ad istituti, universitari, ditte specializzate ed a privati, anche stranieri, incarichi professionali finalizzati agli obiettivi del presente decreto";

nel terzo comma, è soppressa la parola: "Inoltre";

l'ultimo comma è soppresso.

All'articolo 3:

nel primo comma, le parole: "di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al secondo comma, lettera a)", e la parola: "previsti" è sostituita dalla seguente: "previsto"; il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"I rimborsi ed i compensi di cui al secondo comma, lettera b), e al terzo comma del precedente articolo saranno determinati in relazione all'attività svolta, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Analogamente si provvederà per i componenti stranieri della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale autorizzato con legge 5 agosto 1975, n. 404".

Articolo 2

La delega conferita al Governo con l'articolo 10, sesto comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, è rinnovata per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.